



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 76 del 7 Ottobre 2025

PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DELL'8 E 9 OTTOBRE 2025

Il programma potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.

**COPPA ITALIA DI ECCELLENZA (FASE REGIONALE)
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

GIRONE UNICO – 2° TURNO

Data Gara	A/R	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/10/2025	A	ATLETICO RACALE	CITTA DI GALLIPOLI			15:30	CAMPO COM.LE "L. BASURTO" EA RACALE (*)
09/10/2025	A	A. TOMA MAGLIE	NOVOLI CALCIO 1942		16:30	15:30	STADIO COM.LE "A. T. FRISARI" EA MAGLIE (**)
09/10/2025	A	CANOSA CALCIO 1948	BISCEGLIE A R.L.			15:30	CAMPO COM.LE "S. SABINO" EA CANOSA DI PUGLIA (***)
09/10/2025	A	UNIONE CALCIO	VIRTUS MOLA CALCIO		18:30	15:30	CAMPO COM.LE "G. VENTURA" EA BISCEGLIE (**)

(*) Diretta TV su Teleregione Color (Canale 77) e streaming su www.teleregionecolor.com

(**) Diretta STREAMING su AS Sport (www.antennasud.com)

(***) Diretta TV su Teleregione Color (Canale 77) e streaming su www.teleregionecolor.com

(****) Diretta TV su Antenna Sud Extra (Canale 92) e streaming su www.antennasud.com

N.B. Si invitano la Società a vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l'ingresso allo stadio da parte delle truppe di Antenna Sud, Antenna Sud Extra e Teleregione Color con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio d'inizio.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 35 E 36 SULLE CONDOTTE VIOLENTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Con il Comunicato Ufficiale 165/A pubblicato dalla FIGC il 20 aprile 2023 sono state introdotte delle modifiche sostanziali al Codice di Giustizia Sportiva, con particolare riferimento agli articoli 35 e 36 che focalizzano l'attenzione sulle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. Si tratta di una misura che inasprisce le sanzioni nei confronti dei tesserati, introdotta per tutelare maggiormente la classe arbitrale.

Si richiama pertanto l'attenzione delle Società dilettantistiche e giovanili affiliate al fine di sensibilizzare i propri tesserati ad assumere, fuori e dentro il campo, un atteggiamento più rispettoso nei confronti degli arbitri, grazie ai quali abbiamo la possibilità di organizzare e svolgere regolarmente l'attività ufficiale su tutto il territorio regionale.

L'inasprimento delle sanzioni è stato concordato con l'AIA per stigmatizzare la preoccupante recrudescenza delle aggressioni ai direttori di gara attraverso una normativa decisamente più severa, che mira ad allontanare dal mondo del calcio i protagonisti di questi episodi di violenza.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile il testo sub A) del C.U. n. 165/A della FIGC (già pubblicato dal Comitato Regionale con il C.U. n. 165 del 21 aprile 2023).

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A DEL 19 SETTEMBRE 2025

Il Presidente Federale

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 273/A del 30 aprile 2025 e 18/A del 10 luglio 2025, che hanno modificato l'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva;
- rilevata la necessità di emanare le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nella citata norma del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuta l'urgenza di provvedere in merito; - visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale - sentiti i Vice Presidenti Federali

delibera

di emanare le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nell'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, come da allegato sub A) alla presente delibera. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Modalità di attuazione delle misure di “giustizia riparativa” previste dall’art. 137 comma 2 bis del Codice di Giustizia Sportiva

1. La norma si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate a partire dal 1° luglio 2025.
2. L’accesso al beneficio di cui al comma 2 bis dell’art. 137 del CGS (possibilità di scontare metà della sanzione attraverso specifiche modalità rieducative, di seguito: il Beneficio) deve essere espressamente richiesto dal calciatore/calciatrice colpito/a dalla sanzione, direttamente all’Organo di Giustizia che ha irrogato la stessa.
3. Possono chiedere di accedere al Beneficio esclusivamente i calciatori/calciatrici che erano minorenni al momento in cui è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica.
4. L’istanza deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro e non oltre 10 giorni dal momento in cui la sanzione è divenuta definitiva in ambito endofederale e deve contenere l’indicazione dell’Ente Federale, tra quelli inclusi nell’apposito elenco disponibile sul sito internet ufficiale della FIGC, presso cui si chiede di svolgere l’attività rieducativa.
5. L’Organo di Giustizia destinatario della richiesta provvede nell’immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il nuovo termine della sanzione di squalifica ridotta in applicazione del Beneficio (con arrotondamento all’unità superiore in caso di numero dispari di giornate o giorni di squalifica), nonché il numero di ore di attività rieducative sostitutive che devono essere svolte presso l’Ente Federale prescelto.
6. Ai fini della conversione delle giornate o dei giorni di squalifica originariamente previsti in ore di attività rieducative sostitutive si tiene conto dello schema seguente: o 10 ore di attività rieducative per ogni giornata di squalifica da commutare; o Un’ora di attività rieducative per ogni giorno di squalifica a tempo da commutare.
7. Le attività rieducative sostitutive possono svolgersi, a discrezione dell’Ente Federale prescelto, in uno o più dei seguenti ambiti: o supporto alle attività sportive dell’Ente; o supporto alle attività organizzative/amministrative dell’Ente; o supporto alle attività di responsabilità sociale dell’Ente.
8. In ogni caso, le ore di attività rieducative devono essere completate entro lo scadere della squalifica originaria così come ridotta del 50% per effetto dell’applicazione del Beneficio.
9. Al termine del periodo di attività rieducative, l’Ente Federale provvede a certificare all’Organo di Giustizia l’avvenuta effettuazione delle stesse. In caso di mancato completamento delle attività rieducative previste quale sanzione sostitutiva, l’Organo di Giustizia provvede nell’immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il ripristino della sanzione originaria piena.
10. L’accesso al Beneficio può essere richiesto una sola volta in carriera dallo stesso calciatore/calciatrice.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A DEL 23 SETTEMBRE 2025

Il Presidente Federale

- preso atto dell'istanza della Lega Nazionale Dilettanti che, limitatamente ad alcune competizioni regionali e provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, ha richiesto l'adozione di un provvedimento straordinario volto a prorogare fino al 9 ottobre 2025 i termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico già fissati al 30 settembre 2025;

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 285/A e 286/A del 9 maggio 2025;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale
- sentiti i Vice Presidenti Federali

delibera

di modificare i termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico come segue:

1. Campionati di Calcio a 11 - limitatamente alle società partecipanti alle competizioni di II Categoria, III Categoria, compresa la III Categoria U21 e la III Categoria U19, Eccellenza Femminile, Promozione Femminile

Il termine di trasferimento e cessione di contratto dei calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti/e", provenienti esclusivamente da Società partecipanti a Campionati dilettantistici regionali e provinciali dello stesso Comitato, precedentemente previsto per il 30 settembre 2025 con Comunicato Ufficiale n. 285/A del 9 maggio 2025, si intende prorogato fino al 9 Ottobre 2025 – Ore 19:00, a condizione che i campionati delle società cessionarie non abbiano avuto inizio a tale data;

2. Campionati di Calcio a 5 - limitatamente alle società partecipanti alle competizioni di Serie C2 maschili, Serie D maschili e femminili e Serie C Femminile

Il termine di trasferimento e cessione di contratto dei giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti/e", provenienti esclusivamente da Società partecipanti a Campionati dilettantistici regionali e provinciali di Calcio a 5, maschili e femminili, dello stesso Comitato, precedentemente previsto per il 30 settembre 2025 – con Comunicato Ufficiale n. 286/A del 9 maggio 2025, si intende prorogato fino al 9 Ottobre 2025 – Ore 19:00, a condizione che i campionati delle società cessionarie non abbiano avuto inizio a tale data.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

A tale riguardo, si elencano di seguito le modalità operative per usufruire della proroga dei termini, concordate con i Sistemi Informativi della LND:

1. **Documentazione richiesta: modulo di trasferimento debitamente compilato in ogni sua parte con relativi timbri e firme e dichiarazione di volontariato o contratto di lavoro sportivo;**
2. **Le Società devono avvalersi unicamente della modalità di apertura di una segnalazione di assistenza tramite l'apposita funzione presente sul portale Società LND, allegando la documentazione di cui al punto 1);**
3. **Verranno valutate esclusivamente le richieste complete di tutta la documentazione e inviate dalle Società ai Comitati entro le ore 19:00 del 9 ottobre 2025;**
4. **Il C.R. controlla la documentazione e la coerenza delle richieste con le norme vigenti, nonché con i termini e le modalità previsti dal citato Comunicato Ufficiale;**
5. **Successivamente al controllo di conformità di cui al precedente punto 4), il C.R. assegna il ticket alla Segreteria Generale della LND, con nota accompagnatoria in cui siano declinati i Campionati Regionali/Provinciali delle Società interessate (cedente e cessionaria) nonché la data di inizio dei Campionati delle cessionarie;**
6. **La Segreteria Generale della LND, verificata ulteriormente la presenza dei requisiti necessari, provvederà ad inviare le richieste di trasferimento all' Ufficio Sistemi Informativi LND, il quale effettuerà la registrazione del trasferimento nel sistema centrale AS400.**

Dal 1° ottobre 2025 i Sistemi Informativi della LND hanno provveduto ad inserire i contenuti della presente comunicazione, nonché il modulo di trasferimento, la dichiarazione di volontariato e il contratto di lavoro sportivo, nella pagina personale della home page sul portale Società.

2. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. SEGRETERIA

26^a EDIZIONE COPPA PUGLIA Stagione Sportiva 2025/2026

VARIAZIONE PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI - "PRIMA FASE"

❖ *Preso atto della comunicazione da parte della Società **A.S.D. PASSIONSPORT MANFREDONIA** di Manfredonia (Fg), pervenuta in data 7/10/2025, inerente alla rinuncia alla partecipazione alla Coppa Puglia, si dispone quanto segue:*

La Società A.S.D. REAL ZAPPONETA si qualifica per la "SECONDA FASE" - accoppiamenti eliminatori - le cui gare di andata si svolgeranno **mercoledì 12 novembre 2025**

VARIAZIONE PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI - "PRIMA FASE"

❖ *Preso atto della comunicazione da parte della Società **AZZURRI CASTELLANA ASD ETS** di Castellana Grotte (Ba), pervenuta in data 7/10/2025, inerente alla rinuncia alla partecipazione alla Coppa Puglia, si dispone quanto segue:*

La Società A.S.D. KIDS CLUB CONVERSANO si qualifica per la "SECONDA FASE" - accoppiamenti eliminatori - le cui gare di andata si svolgeranno **mercoledì 12 novembre 2025**

Variazione PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI - "PRIMA FASE"

❖ *Seguito accordi Società interessate, la gara ETRA BARLETTA 2008 - POLISPORTIVA TRANI 2006 avrà luogo **Giovedì 16 ottobre 2025** presso il Campo Com."Manzi-Chiapulin" er.art. di Barletta **con inizio alle ore 20,00.***

DISPOSIZIONI RISERVATE ALLE TESTATE GIORNALISTICHE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA S.S. 2025/2026

Sono allegate al Comunicato Ufficiale n. 32 del 29 agosto 2025 le circolari n. 6 (Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca nella stagione sportiva 2025/2026), n. 7 (Acquisizione diritti audio-video stagione sportiva 2025/2026) e n. 8 (dirette gare LND live streaming).

Si rammenta l'obbligo da parte delle testate giornalistiche ad osservare scrupolosamente le disposizioni della LND in materia. Nella fattispecie, le testate giornalistiche che intendono avvalersi dei propri diritti per i campionati regionali della s.s. 2025/2026 dovranno obbligatoriamente firmare per accettazione il regolamento contenuto nella circolare n. 6 per "l'esercizio della cronaca sportiva in relazione alle competizioni organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti" ed inviare il medesimo all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del C.R. Puglia LND (comitatoregionalepugliaind@pec.it).

Le Società sportive sono tenute a vigilare sull'osservanza delle disposizioni riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2025/2026.

TESTATE GIORNALISTICHE AUTORIZZATE DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D. **(ELENCO AGGIORNATO AL 7 OTTOBRE 2025)**

- TELESVEVA (S.O.G.E.P. SRL)
- ANTENNA SUD (Gruppo Editoriale Distante – Canale 85 SRL)
- ANTENNA SUD EXTRA (Gruppo Editoriale Distante – Canale 85 SRL)
- TELEREGIONE COLOR (Gruppo Editoriale Distante – Canale 85 SRL)
- RADIO CITTADELLA DELLA CARITÀ (Fondazione Cittadella della Carità)
- STUDIO 100 (Società Cooperativa 100 Media S.r.l.)
- CITTADELLA TV (Associazione Comunicare ets)
- RADIOSTUNI IN...ARTE (Associazione Culturale Ostuni in arte)
- COMMUNICATION PROGRAM.TV (Communication Program di Raffaele Greco)
- RADIO ORIZZONTI ACTIVITY (Orizzonti Salentini Soc. Coop.)

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto avv. Salvatore Stella, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'avv. Giovanni Regano e del dott. Alessandro Monti, nella riunione del 07/10/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARE DEL 14/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/ 9/2025 CITTA DI CAROVIGNO 1949 - REAL PUTIGNANO

Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD CITTA' DI CAROVIGNO 1949, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD REAL PUTIGNANO, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore LATERZA VITOCHRISTIAN (14.12.2006), che a detta dell'istante era stato impiegato dalla resistente durante la gara de quo, sebbene non avesse scontato la squalifica per una giornata, quale residuo delle due giornate comminate giusta C.U. 251/2025 pubblicato dal C.R. PUGLIA.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera a del CGS, in virtù della violazione dell'art. 21 commi 6 e 7 del C.G.S.

La resistente ha replicato all'avverso ricorso, affermando che il calciatore indicato non ha cambiato squadra né categoria di appartenenza e che finirà di scontare la squalifica come "fuori quota" nel campionato Juniores della corrente stagione sportiva; in ogni caso, ha dedotto che, avendo impiegato il tesserato nelle gare della prima squadra, il LATERZA avrebbe scontato la prima giornata di squalifica nella gara del campionato di promozione del 6.4.25 (successiva alla pubblicazione della squalifica) e, poi, quanto alla seconda giornata, nella gara di finale del campionato juniores del 25.4.25 cui non avrebbe partecipato.

Per tali motivi la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

Questo G.S.T. ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. ha fissato la data della decisione, giusta provvedimento pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n.ro 70 del 30.09.25.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD CITTA' DI CAROVIGNO 1949 non è fondato.

Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore LATERZA VITO CHRISTIAN (14.12.2006) è stato squalificato per 2 giornate nel corso del campionato juniores, sanzione pubblicata dal C.R. PUGLIA nel C.U. n.ro 251 del 3.4.25, allorché il calciatore era tesserato per l'ASD REAL PUTIGNANO.

Risulta altresì che la prima delle due giornate di squalifica, rimediate dal sig. LATERZA nel campionato Juniores 2024/2025, sia stata scontata nella gara del 25.4.25, restando oggetto di valutazione la residua giornata di squalifica.

Norma di riferimento è l'art. 21, il cui 2° comma prevede che "Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7."; i successivi commi 6 e 7 prevedono quanto segue: "6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7. qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6".

Orbene, stando agli accertamenti compiuti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA, è emerso che il citato calciatore è stato tesserato per l'ASD REAL PUTIGNANO anche per la stagione sportiva 2025/2026.

Per altro verso, il sig. LATERZA, nato il 14.12.2006, è ancora in età per partecipare come "fuori quota" al campionato juniores, giusta C.U.n.ro 1 pubblicato dal C.R. PUGLIA il 1.7.25.

Dal C.U. n.ro 53 pubblicato dal C.R. PUGLIA il 15.9.25 si evince che l'ASD REAL PUTIGNANO risulta tra le società iscritte al campionato juniores per la corrente stagione sportiva.

La ratio dell'art. 21 CGS va ricostruita nel concorso dei principi di omogeneità e di effettività, laddove il primo richiede che la squalifica sia scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato, mentre il secondo che la sanzione sia effettivamente scontata. (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 21/2020 e, da ultimo, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 99/2023).

Secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza endofederale "la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo. Tale insegnamento ha trovato applicazione anche nella più recente giurisprudenza endofederale: "in estrema sintesi, se il calciatore si trova ancora in età per la categoria nella quale, nella stagione precedente, è stato squalificato, nella stagione successiva è in quella stessa categoria (o in quella eventualmente equivalente) che dovrà scontare la sanzione per il residuo" (Corte Sportiva App., dec. n. 23 stag. sport. 2023/2024). Nei medesimi termini aveva già avuto modo di esprimersi la Corte Federale di Appello, a Sezioni Unite, con la dec. n. 105 stag. sport. 2022/2023: "Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell'effettività (i.e. afflittività) della sanzione, la stessa, intanto può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove invece il tesserato, nella successiva stagione, non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell'art. 21 del C.G.S., deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società". Si tratta, pertanto, di orientamento ormai consolidato, alla cui stregua il calciatore che, pur cambiando società, mantiene la categoria di appartenenza, deve scontare la squalifica nel relativo campionato di categoria, indipendentemente dal fatto che possa avere titolo per partecipare a campionati diversi, essendo stato correttamente osservato, seppure a proposito della non dissimile ipotesi del "fuori quota", che "in tal caso, è vero che il tesserato può astrattamente ritenersi abilitato a giocare "indifferentemente in più categorie", ma occorre evidenziare che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l'atleta "deve" partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, "può anche" partecipare (campionato nazionale juniores, prima squadra, etc.)" (Corte Federale App., cit.)" (cfr. C.S.A. - Sezione III: DECISIONE N. 192/CSA del 9.4.24) Ã^ indubbio che il sig. LATERZA, non avendo cambiato squadra ed essendo ancora in età per poter essere schierato tra i fuori quota della categoria Juniores, può scontare la residua giornata di squalifica nel campionato Juniores della corrente stagione sportiva.

Per tali motivi il calciatore LATERZA VITO CHRISTIAN nella gara in oggetto era in posizione regolare e da ciò consegue il rigetto del ricorso proposto dalla società ASD CITTA' DI CAROVIGNO 1949.

Tanto premesso

DELIBERA

- di respingere il ricorso proposto dalla società ASD CITTA' DI CAROVIGNO 1949, disponendo l'addebito della relativa tassa sul conto dell'istante; per l'effetto
- di confermare il risultato della gara di 2-1- in favore della società ASD REAL PUTIGNANO.

GARE DEL 21/ 9/2025

FISSAZIONE UDIENZA

Gara del 21/ 9/2025 LEVERANO FOOTBALL - CITTA DI CAROVIGNO 1949

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società CITTÀ DI CAROVIGNO, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 14/10/2025 per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 5/10/2025

FISSAZIONE UDIENZA

Gara del 5/10/2025 CAPO DI LEUCA - VIRTUS SAN PANCRAZIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società VIRTUS SAN PANCRAZIO, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 14/10/2025 per la decisione del ricorso.

Gara del 5/10/2025 ETRA BARLETTA 2008 - UNITI PER CERIGNOLA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società ETRA BARLETTA 2008, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 14/10/2025 per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

BANCA: **UNICREDIT**

IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia Il 7/10/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci